

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1° marzo 2023, Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo"

GIURISPRUDENZA

- Rapporti tra amministrazione di sostegno e altre misure: **Cass. 2022/ n. 21887** (no amministrazione di sostegno in caso di **dissenso lucido** e di possibilità di deleghe e/o di rete familiare); Trib. La Spezia, 4 marzo 2020 (**matrimonio** è atto personalissimo; amministratore di sostegno non può essere autorizzato a stipularlo in nome e per conto del beneficiario); **Corte cost. 2019/n. 114** e Cass. ord. 2018/n. 12460 (beneficiario di amministrazione di sostegno in linea di principio conserva la **capacità di donare**); Cass., ord. 2018/n. 5492 (amministrazione di sostegno e **ludopatia**); Cass., ord. 2018/n. 4709 (semplice **analfabetismo** non giustifica amministrazione di sostegno); **Cass. 2017/n. 22602** (rigoroso contenimento dell'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno; ma v. *infra* Cass. ord. 2019/n. 12998); Cass. 2017/n. 11536 (amministrazione di sostegno con possibile divieto di contrarre matrimonio); Cass. 2017/n. 783 (inabilitazione per prodigalità intesa restrittivamente); Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015 (rapporto con la procura); Cassazione 2015/n. 17962 (no al criterio "rigido" del **patrimonio consistente**); Cass. 2014/n. 13929 (**rete familiare** attenta e vigile); Cass. 2014/n. 7999 (inabilitazione); Trib. Milano, 27 agosto 2013, in *www.ilcaso.it* (tendenze al suicidio); Cass. 2011/n. 22332; Cass. 2010/n. 4866; Cass. 2009/n.17421; Cass. 2006/n. 25366; **Cass. 2006/n. 13584**; **Corte cost. 2005/n. 440**.
- Amministrazione di sostegno *pro futuro* e disposizioni anticipate di trattamento sanitario: **Cass. ord. 2019/n. 12998** (giudice è tenuto a nominare un amministratore di sostegno di fronte a qualsiasi menomazione sia pure solo fisica che comporti impossibilità di provvedere ai propri interessi; designazione anticipata con direttive sanitarie e pure rifiuto di cure – nella specie trasfusioni per testimone di Geova); Trib. Cagliari, 16 luglio 2015, in *Fam. e dir.* 2017, p. 355 ss.; Trib. Reggio Emilia, 24/7/2012, in *NGCC* 2013, I, p. 209 ss.; **Cass. 2012/n. 23707**; **Cass. 2007/n. 21748**.
- Amministrazione di sostegno e rapporto con l'**animale di affezione**: Trib. Varese, 7/12/2011, in *Giur. it.* 2012, p. 1332.
- **Testamento** del beneficiario di amministrazione di sostegno affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica): Trib. Varese, 12/3/2012, in *Riv. not.* 2013, II, p. 453 ss.
- **Equa indennità** all'amministratore di sostegno: **Cass. ord. 2021/ n. 6197** (amministratore di sostegno avvocato che svolge attività legale per il beneficiario può chiedere solo equa indennità e non compenso per tale attività); Cass. 2020/n. 14846 (equa indennità non è corrispettivo ma semplice ristoro e dunque non è attività economica dal punto di vista IVA), in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 168, con nota di R. GIGANTESCO; in senso parzialmente diverso, però, Corte giust. UE, 15 aprile 2021, C-846/19 (l'attività di amministratore di sostegno è in linea di principio soggetta a IVA).

BIBLIOGRAFIA

- M. TESCARO, *L'avvocato amministratore di sostegno e la sua «remunerazione»*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, fasc. n. 3 del 2022.
- AA.VV., in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. n. 3 del 2021.
- M. TESCARO, *sub artt. 404 ss. c.c.*, in *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di A. ZACCARIA, 4° ed., Padova, 2020.
- G. BONILINI e F. TOMMASEO, *Dell'amministrazione di sostegno*, in *Comm. Schlesinger*, 2° ed., Milano, 2018.

- M. TESCARO, *L'amministrazione di sostegno tra solidarietà e libertà*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, a cura di C. GRANELLI, 2° ed., Milano, 2018.

Sulla l. n. 219 del 2017, v., almeno: **Corte cost. 2019/n. 144** (costituzionalità della citata l. attraverso negazione che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita); nonché, in dottrina, R. CALVO, *La nuova legge sul consenso informato e sul c.d. biotestamento*, in *St. iur.*, 2018, p. 689 ss.

CASO N. 1. Una persona si trova inserita in contesto – in senso ampio – familiare particolarmente complicato, soprattutto per la presenza di un sedicente figlio – pare doversi intendere – di primo letto («figliastro», dice la sentenza in esame), con il quale la citata persona – che tra l'altro ne contesta lo *status* di figlio – e pure l'attuale coniuge della stessa litigano profondamente.

La persona è «pienamente lucida e capace di operare le scelte di vita», ma ha «difficoltà ad esprimerle vocalmente». Tale difficoltà puramente fisica è peraltro gestita dall'interessato da un lato con il conferimento di procure e dall'altro lato con il quotidiano supporto del coniuge.

Il sedicente figlio ritiene, però, che ciò non basti ad assicurare adeguata protezione alla persona in difficoltà, e così, contro la volontà di detta persona (la quale non vorrebbe per sé alcuna misura istituzionalizzata), promuove una procedura di amministrazione di sostegno, di cui il giudice tutelare concede l'attivazione (confermata dalla Corte d'appello in sede di reclamo), nominando amministratore di sostegno, considerato il confitto endo-familiare, un terzo estraneo alla famiglia, non gradito al beneficiario (che infatti in sede di reclamo ne chiede anche, senza successo, la sostituzione).

Cass. civ. Sez. I, 27/09/2017, n. 22602. *In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell'interessato.*

CASO N. 2. Un amministratore di sostegno, non risulta esattamente con quale incarico, essendo avvocato difende personalmente il beneficiario in varie controversie civili. Una volta cessato dall'incarico per motivi non precisati e quando la sua sostituzione non si è ancora compiuta, il medesimo amministratore di sostegno notifica un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso professionale per le citate difese in un primo momento al beneficiario personalmente e in un secondo momento anche al nuovo amministratore di sostegno successivamente nominato. Il beneficiario, rappresentato dal nuovo amministratore di sostegno, si oppone.

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 05/03/2021, n. 6197. *L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.*